SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1095-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 15 giugno 1978 — dell'articolo 34

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 1095

(« *Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio* »)

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

Istituzione, presso il Ministero del tesoro, di una Commissione tecnica per la spesa pubblica

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica con il compito di:

a) effettuare analisi di efficienza della spesa nei vari settori, provvedendo ad elaborare ipotesi di intervento correttive di eventuali distorsioni;

b) valutare gli effetti finanziari di nuovi provvedimenti legislativi, delle leggi pluriennali di spesa già in vigore, nonchè degli altri provvedimenti che abbiano riflessi rilevanti sulla spesa di tutti i centri pubblici di spesa;

c) analizzare le risultanze contabili, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo;

d) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle procedure di spesa.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro ed è composta da 11 membri scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari.

Con lo stesso decreto di nomina il Ministero del tesoro è autorizzato a determinare la remunerazione dei membri della Commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Alla relativa spesa si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La Commissione ha accesso al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato e può ottenere, a richiesta, tutti i dati di cui dispongono la stessa Ragioneria generale e la Direzione generale del tesoro.

I membri della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.